



COMUNE DI PISA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del 12/04/2007

Deliberazione in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal

.....

Presiede il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SERFOGLI ANDREA

E PRESENTE IL SINDACO FONTANELLI PAOLO

Sono inoltre presenti gli Assessori CERRI FABRIZIO CORTOPASSI SERGIO ELIGI FEDERICO GHEZZI PAOLO MACALUSO CARLO MONTANO SALVATORE SARDU GIUSEPPE STORCHI BIANCA VIALE GIOVANNI

Assiste il SEGRETARIO GENERALE F.F. PESCATORE PIETRO

Scrutatori: Consiglieri GARZELLA GIOVANNI CECCARELLI VALTER MANCINI PAOLO

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. MODIFICHE.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .

Comunicata a:
CIRCOSCRIZIONE 1
CIRCOSCRIZIONE 2
CIRCOSCRIZIONE 3
CIRCOSCRIZIONE 4
CIRCOSCRIZIONE 5
CIRCOSCRIZIONE 6
SERGIO CORTOPASSI
FINANZE E POLITICHE TRIBUTARIE
AN
LISTA CIVILE
DS
FORZA ITALIA
LA MARGHERITA
PATTO PER PISA
RC
SDI UDEUR

.....

II PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO
SERFOGLI ANDREA

II SEGRETARIO GENERALE
F.F.
PESCATORE PIETRO

Consiglieri in carica:

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
ARMANI FABIO	P	LOGLI GINO	P
BANI GIULIANO	P	LUPERINI ROBERTA	P
BIASCI MARIO	P	MACCHIA PIERANTONIO	P
BINI MAURIZIO	P	MANCINI PAOLO	P
BOZZI ALBERTO	P	MASTANTUONO VINCENZO	A
BRONZINI MASSIMO	P	MELFI FRANCA	P
BUSCEMI RICCARDO	P	MEZZANOTTE MICHELE	P
CAPECCHI FRANCESCO	A	MODAFFERI SANDRO	P
CARLESÌ GIUSEPPE	P	MONACO MARCO	P
CECCARELLI VALTER	P	MUSCATELLO ERNESTO	A
CINI ENZO	P	PAOLICCHI ARMANDO	P
DELL'OMODARME ANTONIO	P	PETRUCCI DIEGO	P
DI LUPO MICHELE	P	RINDI PAOLO	P
FIORINI ENRICO	P	SCARPELLINI MAILA	P
FONTANELLI PAOLO	P	SERFOGLI ANDREA	P
FORTE GIUSEPPE	P	SILVESTRI SILVIA	P
GAGLIARDI NICOLA	P	TEOTINO STEFANO	P
GARZELLA GIOVANNI	P	TRAMONTANA MARIANO	P
GHIONZOLI ANTONIO	P	VENTURA GIUSEPPE	P
GORRERI ALESSANDRO	P	ZAMBITO YLENIA	P
GRANCHI GIACOMINO	P		

OGGETTO: Regolamento per la gestione dell'Imposta Comunale sugli Immobili. Modifiche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

- gli artt. 114 e 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica;
- l'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto, il comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza;
- l'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il Consiglio Comunale ha competenza nell'approvazione dei regolamenti dell'Ente con esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, del Decreto medesimo;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 relativo alla potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate tributarie;
- l'art. 59 dello stesso decreto legislativo che collega il potere regolamentare generale a quello specifico in materia di I.C.I.;
- lo Statuto del Comune, approvato definitivamente con Deliberazione del C.C. n. 3 del 18.01.2001, ed in particolare l'art. 6 in materia di regolamenti;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

Vista:

- la Deliberazione del C.C. n. 70 del 20.12.2005, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento per la gestione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
- la Deliberazione del C.C. n. 18 del 23.03.2006, esecutiva, con la quale si è proceduto alla parziale modifica di detto Regolamento;
- la Deliberazione del C.C. n. 94 del 20.12.2006, esecutiva, con la quale sono state approvate ulteriori modifiche al testo regolamentare;

Preso atto che, in base all'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, i regolamenti delle entrate degli enti locali, se approvati anche dopo l'inizio dell'esercizio purché entro la data fissata per l'approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno che proroga il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2007 degli enti locali al 30 aprile 2007;

Vista:

- la proposta di modifica del suddetto testo regolamentare, allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposta e istruita da S.E.PI. S.p.a. in qualità di soggetto gestore dell'Imposta;
- la relazione allegata "B", parte integrante e sostanziale, predisposta da S.E.PI. S.p.a.;
- il testo aggiornato del Regolamento, allegato "C" parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dare approvazione alle modifiche regolamentari contenute nell'allegato "A" avendone effettuato una valutazione favorevole anche con riferimento all'adeguamento alle disposizioni introdotte dalla L. 296/2006 (Finanziaria 2007);

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della Direzione Finanze e Politiche Tributarie che entra a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ed omesso il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta minore entrata o impegno di spesa;

Dato atto che in merito alla presente proposta di deliberazione sono stati preventivamente richiesti pareri obbligatori e non vincolanti ai Consigli di Circostrizione a norma dell'art. 29 dello Statuto Comunale;

Ricordato, infine, che le aliquote e le detrazioni in materia di I.C.I. sono già state approvate con Deliberazione della G.C. n. 136 del 13.11.2006, immediatamente esecutiva;

Visti i pareri espressi dalla IV commissione consiliare permanente in data 28 marzo e in data 4 aprile 2007 (allegati in quanto parte integrante e sostanziale rispettivamente sotto le lettere D1 e D2) con i quali la commissione propone al consiglio l'approvazione di emendamenti;

Sentita la relazione dell'Assessore al Bilancio durante la quale, per conto della giunta comunale, esprime parere favorevole agli emendamenti proposti dalla commissione

A maggioranza dei votanti con voti resi nelle forme di legge e controllati dagli scrutatori essendosi verificato il seguente risultato:

Presenti:	38
Astenuti:	2(Biasci, Mezzanotte)
Votanti:	36
Favorevoli:	26
Contrari:	10(Garzella, Luperini, Buscemi, Granchi, Gorreri, Silvestri, Petrucci, Mancini, Logli, Tramontana)

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche al Regolamento per la gestione dell'Imposta Comunale sugli Immobili indicate nell'allegato "A" alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale con gli emendamenti proposti dalla IV commissione consiliare permanente nelle sedute del 28 marzo e del 4 aprile (allegati "D1" e "D2" in quanto parti integranti e sostanziali);;
- 2) di approvare il testo aggiornato del Regolamento secondo il contenuto riportato nell'allegato "C" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto le suddette modifiche regolamentari hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007;
- 4) di dare atto che la Direzione Finanze e Politiche Tributarie provvederà alla trasmissione del presente provvedimento, entro 30 giorni dalla sua adozione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi del D.Lgs. n. 507/93 e del D.Lgs. n. 504/92;
- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla S.E.PI. S.p.a. per quanto di competenza.



COMUNE DI PISA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

- della Giunta Comunale
 del Consiglio Comunale

Regolamento per la gestione dell'Imposta Comunale sugli Immobili. Modifiche.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dando atto che:

- comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa;
 non comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa.

Pisa, 02.03.2007

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FINANZE E
POLITICHE TRIBUTARIE
Dott. Claudio Sassetti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Pisa, _____

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FINANZE E
POLITICHE TRIBUTARIE
Dott. Claudio Sassetti

VISTO CONTABILE

Preso visione della proposta di deliberazione in oggetto.

Pisa, _____

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE FINANZE E
POLITICHE TRIBUTARIE
Dott. Claudio Sassetti



Comune di Pisa

**Regolamento per la gestione
dell'Imposta Comunale sugli Immobili**

Allegato "A"
- Proposte di modifica -

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

INDICE

Capo I - Disposizioni Generali

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Capo II - Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni d'imposta

ARTICOLO 2 - ESENZIONI PER GLI ENTI PUBBLICI

ARTICOLO 3 - ESENZIONI PER I FABBRICATI DI ENTI NON COMMERCIALI

ARTICOLO 4 - PERTINENZE

ARTICOLO 5 - ABITAZIONI DI ANZIANI/DISABILI

ARTICOLO 6 - MAGGIORE DETRAZIONE

ARTICOLO 7 - FABBRICATI SOGGETTI A DEGRADO FISICO

ARTICOLO 8 - UNITÀ ABITATIVE OGGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

ARTICOLO 9 - ALIQUOTA RIDOTTA PER UNITÀ ABITATIVE LOCATE CON CONTRATTO CONCORDATO

ARTICOLO 10 - ALIQUOTA RIDOTTA PER LE UNITÀ ABITATIVE LOCATE AL COMUNE DI PISA

ARTICOLO 11 - TERRENI POSSEDUTI DA COLTIVATORI DIRETTI O IMPRENDITORI AGRICOLI

Capo III - Comunicazioni concernenti l'aliquota ordinaria

ARTICOLO 12 - ALIQUOTA ORDINARIA

Capo IV - Condizioni di applicabilità dell'aliquota maggiorata

ARTICOLO 13 - IMMOBILI NON LOCATI

Capo V - Dichiarazioni, versamenti ed obblighi accessori dei contribuenti

ARTICOLO 14 - COMUNICAZIONE

ARTICOLO 15 - SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

ARTICOLO 16 - MODALITÀ DI VERSAMENTO

ARTICOLO 17 - RATEAZIONE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA

Capo VI - Attività di gestione e di controllo

ARTICOLO 18 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO

ARTICOLO 19 - SANZIONI PER OMESSA COMUNICAZIONE

ARTICOLO 20 - SANZIONI PER OMESSA PRESENTAZIONE DI DATI

ARTICOLO 21 - RISCOSSIONE COATTIVA

Capo VII - Procedura di rimborso

ARTICOLO 22 - RIMBORSI

ARTICOLO 23 - VERSAMENTI EFFETTUATI PRESSO COMUNE INCOMPETENTE

ARTICOLO 24 - OPERAZIONI DI COMPENSAZIONE

Capo VIII - Aree fabbricabili

ARTICOLO 25 - VALORI AREE FABBRICABILI

Capo IX - Disposizioni transitorie e finali

ARTICOLO 26 - CONTRATTO CONCORDATO E LOCAZIONE AL COMUNE DI PISA

ARTICOLO 27 - CONDIVISIONE DATI ED INFORMAZIONI

ARTICOLO 28 - NORMA DI RINVIO

ARTICOLO 29 - ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO N. 1 - ALIQUOTE E DETRAZIONI

Capo I

Disposizioni Generali

Articolo 1- Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'Imposta Comunale sugli Immobili del Comune di Pisa, ai sensi del D. Lgs. n. 504/92, integrandone la specifica normativa, nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D. Lgs. n. 446/97.

Capo II

Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni d'imposta

Articolo 2 - Esenzioni per gli enti pubblici

1. **Ad estensione di quanto previsto espressamente dall'art.7, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n.504/92, ai sensi dell'art.59, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.446/97, il Comune dispone l'esenzione per i soli fabbricati posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, dalle Aziende Unità Sanitarie, concessi in uso gratuito alle associazioni che rispondono ai criteri stabiliti dal D.Lgs. n.460/97, a condizione che le attività ivi svolte rientrino tra quelle d'utilità sociale (attività assistenziale, previdenziale, sanitaria, etc.).**

Articolo 3 - Esenzioni per fabbricati di enti non commerciali

1. **L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1 lett. i), del D.Lgs. n.504/92, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente utilizzatore.**

Articolo 4 - Pertinenze

1. **Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n.446/97, le pertinenze dell'abitazione principale (le cantine, i garage, i box, i posti macchina coperti e scoperti, etc.), ex art.817 del Codice Civile, ancorché distintamente iscritte al catasto nelle categorie C2, C6 e C7, sono considerate parti integranti dell'abitazione principale ed usufruiscono quindi della medesima aliquota, nel limite massimo di una sola unità immobiliare.**
2. La condizione indispensabile, affinché le pertinenze godano dello stesso trattamento riservato all'abitazione principale, é che siano oggetto del medesimo diritto reale di godimento ai sensi del Codice Civile.
3. L'aliquota applicabile alle pertinenze, nel limite di una sola unità immobiliare, è quella prevista per l'immobile rispetto al quale sussista il vincolo pertinenziale.
4. La pertinenza dell'unità abitativa, cui è applicata l'aliquota maggiorata, è soggetta all'aliquota ordinaria.

Articolo 5 - Abitazioni di anziani/disabili

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, L. n. 662/96, si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con applicazione della relativa aliquota, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Il passaggio di residenza dall'abitazione principale all'istituto di ricovero o sanitario deve essere diretto.

Articolo 6 - Maggiore detrazione

1. E' prevista una maggior detrazione, quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - Nucleo familiare da cui risulti un indicatore ISEE fino ad Euro 10.800,00;
 - Nucleo familiare di soli ultrasessantacinquenni, con indicatore ISEE fino ad Euro 12.400,00;
 - Nucleo familiare con persona invalida al 100%, come da certificato rilasciato dalle competenti commissioni sanitari;
2. **Criteri applicativi omogenei:**
 - **Se il richiedente è persona che dichiara di non percepire alcun reddito (es. studenti) e non ha eletto la residenza nell'unità abitativa in oggetto, sarà richiesto il reddito ISEE dell'eventuale nucleo familiare d'appartenenza (cui risulta a carico a fini IRPEF). Si considera, infatti, facente parte del nucleo familiare del dichiarante anche il nucleo familiare del soggetto che ne sostiene l'onere di mantenimento.**
 - **I componenti il nucleo familiare non devono possedere, a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, altra unità immobiliare (fabbricati o terreni) oltre l'eventuale garage o posto macchina annesso, e l'unità immobiliare per la quale viene chiesta la maggior detrazione, catastalmente deve essere classificata o classificabile in una delle categorie del gruppo A, con esclusione delle categorie A/1, A/7, A/8, A/9, A/10;**

La maggiore detrazione è altresì riconosciuta nel caso in cui il richiedente sia intestatario a titolo di nuda proprietà di quota parte di una sola ulteriore unità abitativa catastalmente classificata o classificabile in una delle categorie del gruppo A, con esclusione delle categorie A/1, A/7, A/8, A/9, A/10;
3. **La certificazione attestante il reddito ISEE deve essere presentata alla Società delle Entrate Pisa S.p.A, entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento.**
4. **L'indicatore ISEE deve essere riferito alla situazione reddituale relativa all'anno precedente quello di richiesta della maggiore detrazione.**

Articolo 7 - Fabbricati soggetti a degrado fisico

1. Ai sensi dell'art.8, comma 1, D.Lgs. n.504/92, come sostituito dall'art.3, comma 55, della L. n.662/96, l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati di accertato degrado fisico ossia diroccati, pericolanti o fatiscenti oppure obsolescenti dal punto di vista funzionale o strutturale, limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni, risultanti da idonea documentazione e certificazione rilasciate dalle Autorità competenti.
2. Il degrado fisico sopravvenuto deve risultare non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Le caratteristiche di degrado fisico sopravvenuto del fabbricato, oggetto d'imposta, possono essere identificate nelle fattispecie sotto riportate:
 - **Edifici con cedimenti significativi (gravi lesioni) nel tetto o in altri elementi strutturali portanti (fondazioni, solai o murature perimetrali), tali da poter arrecare pericolo a cose o persone, con rischio di crollo totale o parziale, o in relazione ai quali sia stata emessa ordinanza del Sindaco di demolizione o di ripristino.**
3. Lo stato di degrado fisico è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del soggetto passivo d'imposta, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di provare lo stato di degrado con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con successiva verifica ed accertamento tecnico, a campione, da parte della Società Entrate Pisa S.p.A.. Tale dichiarazione deve essere presentata entro l'anno d'imposta al quale la stessa fa riferimento.
4. Non si considerano idonei all'uso cui sono destinati gli immobili non agibili a seguito di interventi edilizi di risanamento o ristrutturazione di durata temporanea, inferiore all'anno.
5. ***Al termine dei lavori dovrà essere presentata dichiarazione, a firma di tecnico iscritto all'albo, attestante l'avvenuta chiusura dei lavori e la sopravvenuta agibilità dell'immobile.***
6. ***Solo nel caso di unità abitative ubicate all'interno delle mura urbane, (come da planimetria allegata al Regolamento 2004), l'abbattimento dell'imposta permane anche per i due anni successivi alla data di chiusura dei lavori, a condizione che:***
 - il fabbricato sia adibito ad abitazione principale, nonché residenza del proprietario;

oppure

- il fabbricato sia locato, con contratto regolarmente registrato, a nuclei familiari ivi residenti, dietro presentazione di apposita comunicazione, che riporti gli estremi contrattuali ed individui la persona del locatario, entro l'anno di insorgenza del rapporto contrattuale.
- 7. L'imposta, su cui attuare l'abbattimento, deve essere calcolata applicando l'aliquota corrispondente alla situazione possessoria di riferimento.

Articolo 8 - Unità abitative oggetto di manutenzione straordinaria

1. **L'abbattimento del 50% dell'imposta si estende alle unità abitative, purché ubicate all'interno delle mura urbane, (come da planimetria allegata al Regolamento 2004), oggetto di manutenzione straordinaria, dalla data d'inizio lavori e per tutta la durata degli stessi, fino ad un massimo di un anno, sempreché siano rispettati l'obbligo di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000 previsto per gli immobili inagibili.**
2. **Detta riduzione permane anche per i due anni successivi alla data di chiusura dei lavori, a condizione che:**
 - il fabbricato sia adibito ad abitazione principale, nonché residenza del proprietario;

oppure

 - il fabbricato sia locato, con contratto regolarmente registrato, a nuclei familiari ivi residenti, dietro presentazione di apposita comunicazione, che riporti gli estremi contrattuali ed individui la persona del locatario, entro l'anno di insorgenza del rapporto contrattuale.
3. L'imposta, su cui attuare l'abbattimento, deve essere calcolata applicando l'aliquota corrispondente alla situazione possessoria di riferimento.

Articolo 9 - Aliquota ridotta per le unità abitative locate con contratto concordato (articolo approvato)

1. *Alle unità abitative concesse in locazione, con contratto concordato ai sensi dell'art. 2, c. 3, L. 431/1998, a nuclei familiari, ivi residenti, si applica l'aliquota ridotta.*
 2. *L'aliquota ridotta si applica anche alle unità abitative concesse in locazione, per le esigenze abitative degli studenti universitari, con contratto concordato, ai sensi dell'art. 5, c. 2, L. 431/1998:*
 - *di durata non inferiore all'anno, nel caso di unità abitative ubicate al di fuori delle mura urbane (come da planimetria allegata al Regolamento 2004);*
 - *di durata non inferiore ai diciotto mesi, nel caso di unità abitative ubicate entro le mura urbane (come da planimetria allegata al Regolamento 2004);*
 3. *Gli interessati sono tenuti a presentare, entro il 31 dicembre dell'anno di stipula del contratto, apposito modello, debitamente compilato, predisposto dalla Società Entrate Pisa S.p.A., dal quale si possa evincere la regolarità formale e sostanziale del contratto. Tale modello ha validità per tutta la durata del contratto.*
- L'aliquota ridotta si applica per tutta la durata del contratto che, nel caso di contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 431/1998 a nuclei familiari, ivi residenti, include il periodo di proroga biennale.*

Articolo 9 - Aliquota ridotta per le unità abitative locate con contratto concordato (proposta di modifica)

1. Alle unità abitative concesse in locazione, con contratto concordato ai sensi dell'art. 2, c. 3, L. 431/1998, a nuclei familiari, ivi residenti, si applica l'aliquota ridotta.
 2. L'aliquota ridotta si applica anche alle unità abitative concesse in locazione, per le esigenze abitative degli studenti universitari, con contratto concordato, ai sensi dell'art. 5, c. 2, L. 431/1998:
 - di durata non inferiore all'anno, nel caso di unità abitative ubicate al di fuori delle mura urbane (come da planimetria allegata al Regolamento 2004);
 - di durata non inferiore ai diciotto mesi, nel caso di unità abitative ubicate entro le mura urbane (come da planimetria allegata al Regolamento 2004);
 3. Gli interessati sono tenuti a presentare, entro il 31 dicembre dell'anno di stipula del contratto, apposito modello, debitamente compilato, predisposto dalla Società Entrate Pisa S.p.A., dal quale si possa evincere la regolarità formale e sostanziale del contratto. Tale modello ha validità per tutta la durata del contratto.
- L'aliquota ridotta si applica per tutta la durata del contratto che, nel caso di contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 431/1998 a nuclei familiari, ivi residenti, include il periodo di proroga biennale.

4. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta sono equiparati ai contratti concordati i contratti di locazione di cui alla Legge 9/2007.

Articolo 10 - Aliquota ridotta per le unità abitative locate al Comune di Pisa

1. Alle unità abitative concesse in locazione al Comune di Pisa, con contratto stipulato a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento affinché siano destinate dallo stesso ad interventi di politica abitativa, si applica l'aliquota ridotta per tutta la durata del contratto escluso l'eventuale rinnovo.

Articolo 11 -Terreni posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli

1. Sono considerati non fabbricabili, e quindi soggetti alla disciplina di cui all'art. 9 del D.Lgs. n.504/92, i terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, che esplicano la loro attività a titolo principale.
2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. a) del decreto n. 446/97 e per l'applicazione del comma 1 del presente articolo, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche che:
 - a) sono iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e sono soggetti al corrispondente obbligo del pagamento dei contributi assicurativi per invalidità, vecchiaia e malattia;
 - b) hanno un volume d'affari derivante dalle attività agricole superiore alla metà del reddito complessivo; il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'I.V.A. si presume pari al limite massimo, di cui all'art. 34, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
 - c) i soggetti interessati devono produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante il requisito di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, entro l'anno d'imposta di riferimento; la dichiarazione produce i suoi effetti anche per gli anni d'imposta successivi, qualora permangano in capo al soggetto i requisiti indicati.

Capo III

Condizioni di applicabilità dell'aliquota ordinaria

Articolo 12 - Aliquota ordinaria (approvato)

1. ***Agli immobili ad uso abitativo locati con contratto regolarmente registrato, a quelli concessi in comodato gratuito con contratto regolarmente registrato o la cui data certa può essere rilevata anche con l'apposizione del timbro postale sulla scrittura privata, a quelli concessi in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori, figli) o di secondo grado in linea collaterale (fratelli, sorelle), nonché ad affini di pari grado, ivi residenti, si applica l'aliquota ordinaria.***
2. L'aliquota ordinaria si applica, altresì, nel caso di fabbricato inagibile, per tutta la durata della condizione che dà diritto all'abbattimento dell'imposta.
3. ***I soggetti interessati sono invitati a produrre, entro l'anno d'imposta di riferimento, apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000. Tale dichiarazione ha validità fino a variazione.***

Articolo 12 - Aliquota ordinaria (proposta di modifica)

- 1. Agli immobili ad uso abitativo locati con contratto regolarmente registrato, a quelli concessi in comodato gratuito con contratto regolarmente registrato o la cui data certa può essere rilevata anche con l'apposizione del timbro postale sulla scrittura privata, a quelli concessi in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori, figli) o di secondo grado in linea collaterale (fratelli, sorelle), nonché ad affini di pari grado, ivi residenti, si applica l'aliquota ordinaria.** Il contratto di locazione o di comodato deve avere una durata non inferiore ai 12 mesi.
- 2. L'aliquota ordinaria si applica, altresì, nel caso di fabbricato inagibile, per tutta la durata della condizione che dà diritto all'abbattimento dell'imposta.*
- 3. I soggetti interessati sono invitati a produrre, entro l'anno d'imposta di riferimento, apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000. Tale dichiarazione ha validità fino a variazione.**

Capo IV

Condizioni di applicabilità dell'aliquota maggiorata

Articolo 13 - Immobili non locati

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, L. n.431/98, l'aliquota maggiorata si applica nei seguenti casi:
agli immobili ad uso abitativo a disposizione, da almeno due anni, per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, da parte dell' intestatario o dei suoi familiari;
a quelli per i quali non risulti essere stato stipulato, da almeno due anni, un contratto di locazione o di comodato gratuito, regolarmente registrato;
a quelli non concessi in uso gratuito, da almeno due anni, a parenti di primo grado in linea retta (genitori, figli) o di secondo grado in linea collaterale (fratelli, sorelle), né agli affini di pari grado, ivi residenti;

Capo V

Comunicazioni, versamenti ed obblighi accessori dei contribuenti

Articolo 14 – Comunicazione

- 1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. I), del D.Lgs. 446/1997, allo scopo di semplificare e razionalizzare gli adempimenti ICI, per tutte le variazioni possessorie immobiliari intervenute a partire dal 1 gennaio 2006, è soppresso l'obbligo della Dichiarazione/Denuncia di variazione di cui all'art. 10, commi 4 e 5, D.Lgs. 504/1992, ed è introdotto l'obbligo della comunicazione, che deve essere prodotta secondo le modalità ed i termini di seguito specificati;*
- 2. La comunicazione è dovuta solo in presenza di acquisizioni o cessioni di diritti reali o di variazioni strutturali (es. fusioni, frazionamenti) aventi ad oggetto unità immobiliari oggetto dell'ICI ed, in generale, di modificazioni della soggettività passiva d'imposta;*
- 3. La comunicazione, predisponibile anche su moduli distribuiti dal Comune o dalla Società Entrate Pisa S.p.A., non è soggetta a particolari obblighi di forma e contiene l'individuazione: dell'immobile, così come catastalmente definito, dell'acquirente o del cedente del diritto reale sugli immobili, oppure degli altri soggetti interessati dalla modificazione della soggettività passiva, in relazione all'unità immobiliare oggetto della comunicazione medesima, nonché della data d'inizio o fine della modifica della soggettività passiva;*
- 4. La comunicazione deve essere prodotta entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento che ha dato origine al relativo obbligo.*
- 5. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi comunicati, cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.*
- 6. La comunicazione ha una funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del Comune, per l'esercizio dell'attività di controllo sostanziale avente ad oggetto le posizioni contributive.*

7. *Per le variazioni possessorie immobiliari intervenute nel corso dell'anno 2005 rimane fermo l'obbligo della Dichiarazione/Denuncia di variazione a mezzo modello ministeriale;*
8. *La Dichiarazione comunque presentata utilizzando i moduli approvati dal Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del D.Lgs. 504/92, assolve all'obbligo di presentazione della comunicazione, purché resa entro i termini della comunicazione stessa.*

Articolo 15 – Soggetti obbligati alla comunicazione

1. *Sono obbligati alla presentazione della comunicazione tutti i contribuenti interessati da acquisizioni e da cessioni di diritti reali sugli immobili, nonché, in generale, da modificazioni di soggettività passiva. La comunicazione può essere resa congiuntamente da tutti i contribuenti contestatari del medesimo immobile.*
2. *Nel caso di immobili di cui all'articolo 1117, comma 2, del codice civile, costituiti in enti catastali autonomi, la comunicazione deve essere resa dall'amministratore di condominio, ovvero, in mancanza o quando non vi provveda, dai singoli condomini anche in rappresentanza del condominio.*

Articolo 16 - Modalità di versamento

1. Il versamento può essere effettuato:
 - a) presso gli sportelli postali tramite versamento su c/c postale intestato a S.E.PI. S.p.A.;
 - b) presso la sede di S.E.PI. S.p.a. sita in Piazza Facchini n. 16 – Pisa, a mezzo contanti, assegno circolare oppure con bancomat (escluso postamat), senza commissioni;
 - c) on-line sul sito www.poste.it, tramite Banco posta, carta di credito o carta Postepay, su c/c postale intestato a S.E.PI. S.p.A.;
 - d) tramite servizio T-SERVE, presso tutti i punti convenzionati e gli sportelli della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.a. , nonché, senza costi di commissione, presso apposito SPORTELLO ENTI della sede Centrale di quest' ultima sita in Piazza Dante n. 1 - Pisa, e la filiale di Ospedaletto, sita in Via Bracci Torsi n. 26 - Pisa;
2. Il versamento, effettuato da un contitolare anche per conto degli altri, è ammesso, purché l'imposta, relativa all'immobile in questione, risulti totalmente assolta. Al contitolare, che ha effettuato il versamento, potrà essere richiesto di rilasciare apposita dichiarazione, che consenta un'imputazione corretta del versamento effettuato.
3. In caso di versamento inferiore al dovuto, l'ufficio procederà al recupero della somma non versata nei confronti dei soggetti interessati, per l'ammontare proporzionale dell'imposta.

Articolo 17- Rateazione del pagamento dell'imposta accertata

1. Per ciò che attiene alla rateazione dei versamenti, si rinvia al Regolamento Generale delle Entrate.

Capo VI

Attività di gestione e di controllo

Articolo 18 - Gestione dell'imposta (articolo approvato – proposta di abrogazione)

1. *Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. l), punto 1, D.lgs. n. 446/97, sono eliminate le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, d' accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, d'accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione.*
2. *La Società Entrate Pisa S.p.A. controlla il corretto assolvimento dell'imposta da parte dei contribuenti.*
3. *Nel caso di versamento omesso o insufficiente e/o tardivo emette un atto motivato, contenente l'imposta da versare, gli interessi dovuti e la sanzione, applicando quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. n. 471/97.*
4. *L'atto di cui al comma 3 viene notificato, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.*

Articolo 18– Attività di controllo (articolo proposto)

1. **L'attività di controllo del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi tributari avverrà nei modi, forme e termini stabiliti dall'art. 1, comma 161, L. n. 269/2006, che stabilisce che *"Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito atto motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati , a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni".***

Articolo 19 - Sanzioni per omessa comunicazione

1. **Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. l), punto n. 4, D.Lgs. n. 446/97, nel caso di omissione della comunicazione, la sanzione applicabile è pari ad Euro 103,00, per ciascuna unità immobiliare non dichiarata. Detta sanzione non è riducibile ad un quarto, non essendo applicabile la definizione agevolata di cui all'art. 16, comma 3 ed art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 472/97.**
2. **La sanzione viene comminata mediante avviso notificato, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione.**

Articolo 20- Sanzioni per omessa presentazione di dati

1. **In tutti i casi in cui, in base al presente regolamento, il contribuente sia tenuto alla presentazione o l'inoltro di dati e/o documenti utili all'esatta configurazione della relativa posizione contributiva (ad es. ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta per immobile locato con contratto concordato), la presentazione o l'inoltro degli stessi oltre il termine previsto sarà passibile di sanzione amministrativa fissa pari ad € 51,00.**

Articolo 21 - Riscossione coattiva

1. **La riscossione coattiva dell'imposta è effettuata dalla Società Entrate Pisa S.p.A.. S.p.A. con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali, particolarmente attraverso l'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14.4.1910 n. 639, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446.**

Capo VII

Procedura di rimborso

Articolo 22 - Rimborsi

1. Per ciò che concerne i rimborsi dell'Imposta, si rinvia al Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 23- Versamenti effettuati presso Comune incompetente

1. *In caso di versamenti effettuati a favore del Comune di Pisa, anziché di altro Comune, si provvederà a trasferire, all'amministrazione competente, la somma erroneamente versata.*
2. *A tal fine il contribuente è tenuto a presentare apposita istanza, con allegata dichiarazione attestante il mancato possesso, nel territorio del Comune di Pisa, di unità immobiliari o, in caso di possesso, di regolare effettuazione dei versamenti dell'imposta dovuta.*

Articolo 24 - Operazioni di compensazione

1. Per ciò che concerne le compensazioni dell'Imposta, si rinvia al Regolamento Generale delle Entrate.

Capo VIII

Aree fabbricabili

Articolo 25- Valori aree fabbricabili

1. **L'Amministrazione individua i valori minimi delle aree, cui il Regolamento Urbanistico vigente assegna destinazione edificatoria; tali valori vengono individuati da apposita Commissione Tecnica e recepiti da atto di Giunta Comunale.**
2. **I valori stabiliti hanno validità anche per l'anno successivo, qualora non si deliberi diversamente, entro la data di scadenza del versamento in acconto.**

Capo IX

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 26- Contratto concordato e locazione abitativa al Comune di Pisa

1. **Nel caso in cui sussista un contratto concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, o dell'art. 5, comma 2, di durata non inferiore all'anno, ex L. 431/1998, in relazione al quale sia stata presentata comunicazione, ai fini dell'esenzione, sotto la vigenza del Regolamento per la gestione dell'imposta per l'anno 2002 e 2003, detta esenzione si protrarrà fino alla scadenza del contratto stesso, escluso l'eventuale rinnovo.**
2. **La cessazione del rapporto contrattuale comporta l'obbligo di presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, entro l'anno di riferimento.**
3. **In relazione alle unità immobiliari concesse in locazione al Comune di Pisa in vigenza dell'aliquota dello zero per mille, il trattamento ai fini ICI continua ad essere quello applicato**

nell'anno di stipula del contratto di locazione per la durata del medesimo escluso l'eventuale rinnovo.

Articolo 27- Condivisione dati e informazioni

1. Gli uffici comunali, che detengono dati ed informazioni che possono essere utili alla individuazione degli oggetti o dei soggetti passivi dell'imposta, sono tenuti a comunicarli alla Società Entrate Pisa S.p.A. nei tempi e modi previsti da specifici atti regolamentari, disciplinanti l'oggetto e le modalità di condivisione dei flussi informativi, di cui all'art. 12 del Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 28 – Norma transitoria (articolo approvato – proposta di abrogazione)

1. *Per le variazioni possessorie immobiliari intervenute nel corso del 2005 rimane fermo l'obbligo della Dichiarazione/Denuncia di variazione a mezzo modello ministeriale;*
2. *Per gli anni d'imposta in cui risultava vigente l'obbligo dichiarativo e, dunque anche per tutte le variazioni intervenute nel corso del 2005, per cui permane l'obbligo dichiarativo, rimane salvo il regime di controllo previsto in materia dall'art. 11, D.Lgs. 504/1992.*

Articolo 28– Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente, nonché al Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Pisa.

Articolo 29 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.

Aliquote e detrazioni

Aliquota	Fattispecie	Riferimento
6 per mille	Aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo ICI	Art. 8 D.Lgs. 504/1992
7 per mille	Aliquota ordinaria	Art. 12 Regolamento
9 per mille	Aliquota maggiorata per immobili non locati	Art. 13 Regolamento
2 per mille	Aliquota ridotta	Artt. 9, 10 Regolamento

Detrazione (€)	Fattispecie	Riferimento
103,29	Detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo ICI	Art. 8 D.Lgs. 504/1992
258,23	Maggiore detrazione d'imposta	Art. 6 Regolamento

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2007

A seguito dell'approvazione e della conseguente entrata in vigore della Legge Finanziaria 2007 (L. 27 dicembre 2006 n. 296), si è reso necessario apportare alcune modifiche al Regolamento ICI, già passato al vaglio del Consiglio Comunale in data 20 dicembre 2006.

In particolare è stato integrato l'**art. 12**, al fine di determinare il tipo di contratto di locazione e di comodato per l'applicazione dell'aliquota corrispondente. Per evitare, infatti, che un'unità abitativa sia di fatto sfitta e vuota e sia locata in via transitoria, al solo scopo di sottrarsi all'applicazione dell'aliquota maggiorata, il 9 per mille, si è precisato che l'ambito di applicazione dell'aliquota ordinaria è limitato ai casi in cui sussista sì un contratto di locazione o di comodato purché di durata non inferiore all'anno.

L'**art. 18**, relativo all'attività di gestione dell'imposta è stato uniformato, nel contenuto, all'art. 1, comma 161, della Finanziaria che ha "*rivoluzionato*" i termini, i modi e le forme di controllo degli adempimenti dichiarativi e contributivi.

L' **art. 28**, che richiamava il regime di controllo appena accennato, con riferimento agli anni in cui era operativa la Dichiarazione/denuncia di variazione secondo il modello ministeriale, si considera superata dalla legge menzionata.

In virtù dell'entrata in vigore della L. 8 febbraio 2007 n. 9, "Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali", si prospetta l'introduzione di una disposizione regolamentare, con **aggiunta di un quarto comma all'art. 9**, che recepisca l'esigenza di introdurre agevolazioni per far fronte alle problematiche connesse al disagio abitativo di categorie sociali soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili.

Viene inoltre integrato il Regolamento vigente con l'aggiunta dell'**Allegato n. 1** contenente le aliquote e le detrazioni, nella misura già approvata con Deliberazione della G.C. n. 136 del 13.11.2006.



Comune di Pisa

ALLEGATO C

Regolamento per la gestione dell'Imposta Comunale sugli Immobili

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 70 del 20.12.2005
Modificato con Deliberazione del C.C. n. 18 del 23.03.2006
Modificato con Deliberazione del C.C. n. 94 del 20.12.2006
Modificato con Deliberazione del C.C. n. 20 del 12.04.2007

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

INDICE

Capo I - Disposizioni Generali

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Capo II - Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni d'imposta

ARTICOLO 2 - ESENZIONI PER GLI ENTI PUBBLICI

ARTICOLO 3 - ESENZIONI PER I FABBRICATI DI ENTI NON COMMERCIALI

ARTICOLO 4 - PERTINENZE

ARTICOLO 5 - ABITAZIONI DI ANZIANI/DISABILI

ARTICOLO 6 - MAGGIORE DETRAZIONE

ARTICOLO 7 - FABBRICATI SOGGETTI A DEGRADO FISICO

ARTICOLO 8 - UNITÀ ABITATIVE OGGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

ARTICOLO 9 - ALIQUOTA RIDOTTA PER UNITÀ ABITATIVE LOCATE CON CONTRATTO CONCORDATO

ARTICOLO 10 – ALIQUOTA RIDOTTA PER LE UNITÀ ABITATIVE LOCATE AL COMUNE DI PISA

ARTICOLO 11 - TERRENI POSSEDUTI DA COLTIVATORI DIRETTI O IMPRENDITORI AGRICOLI

Capo III - Comunicazioni concernenti l'aliquota ordinaria

ARTICOLO 12 - ALIQUOTA ORDINARIA

Capo IV - Condizioni di applicabilità dell'aliquota maggiorata

ARTICOLO 13 - IMMOBILI NON LOCATI

Capo V - Dichiarazioni, versamenti ed obblighi accessori dei contribuenti

ARTICOLO 14 – COMUNICAZIONE

ARTICOLO 15 – SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

ARTICOLO 16 - MODALITÀ DI VERSAMENTO

ARTICOLO 17 - RATEAZIONE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA

Capo VI - Attività di gestione e di controllo

ARTICOLO 18 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO

ARTICOLO 19- SANZIONI PER OMESSA COMUNICAZIONE

ARTICOLO 20 - SANZIONI PER OMESSA PRESENTAZIONE DI DATI

ARTICOLO 21 - RISCOSSIONE COATTIVA

Capo VII - Procedura di rimborso

ARTICOLO 22 - RIMBORSI

ARTICOLO 23 - VERSAMENTI EFFETTUATI PRESSO COMUNE INCOMPETENTE

ARTICOLO 24 - OPERAZIONI DI COMPENSAZIONE

Capo VIII - Aree fabbricabili

ARTICOLO 25 - VALORI AREE FABBRICABILI

Capo IX - Disposizioni transitorie e finali

ARTICOLO 26 - CONTRATTO CONCORDATO E LOCAZIONE AL COMUNE DI PISA

ARTICOLO 27 – CONDIVISIONE DATI ED INFORMAZIONI

ARTICOLO 28 – NORMA DI RINVIO

ARTICOLO 29 – ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO N. 1 – ALIQUOTE E DETRAZIONI

Capo I

Disposizioni Generali

Articolo 1- Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'Imposta Comunale sugli Immobili del Comune di Pisa, ai sensi del D. Lgs. n. 504/92, integrandone la specifica normativa, nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D. Lgs. n. 446/97.

Capo II

Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni d'imposta

Articolo 2 - Esenzioni per gli enti pubblici

1. **Ad estensione di quanto previsto espressamente dall'art.7, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n.504/92, ai sensi dell'art.59, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.446/97, il Comune dispone l'esenzione per i soli fabbricati posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, dalle Aziende Unità Sanitarie, concessi in uso gratuito alle associazioni che rispondono ai criteri stabiliti dal D.Lgs. n.460/97, a condizione che le attività ivi svolte rientrino tra quelle d'utilità sociale (attività assistenziale, previdenziale, sanitaria, etc.).**

Articolo 3 - Esenzioni per fabbricati di enti non commerciali

1. **L'esenzione per i fabbricati utilizzati dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222 si applica a condizione che i fabbricati stessi siano posseduti dall'ente utilizzatore, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.**

Articolo 4 - Pertinenze

1. **Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n.446/97, le pertinenze dell'abitazione principale, ex art.817 del Codice Civile, ancorché distintamente iscritte al catasto nelle categorie C2, C6 e C7, sono considerate parti integranti dell'abitazione principale ed usufruiscono quindi della medesima aliquota, nel limite massimo di una sola unità immobiliare.**
2. La condizione indispensabile, affinché le pertinenze godano dello stesso trattamento riservato all'abitazione principale, è che siano oggetto del medesimo diritto reale di godimento ai sensi del Codice Civile.
3. L'aliquota applicabile alle pertinenze, nel limite di una sola unità immobiliare, è quella prevista per l'immobile rispetto al quale sussista il vincolo pertinenziale.
4. La pertinenza dell'unità abitativa, cui è applicata l'aliquota maggiorata, è soggetta all'aliquota ordinaria.

Articolo 5 - Abitazioni di anziani/disabili

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, L. n. 662/96, si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con applicazione della relativa aliquota, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Il passaggio di residenza dall'abitazione principale all'istituto di ricovero o sanitario deve essere diretto.

Articolo 6 - Maggiore detrazione

1. E' prevista una maggior detrazione, quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - Nucleo familiare da cui risulti un indicatore ISEE fino ad Euro 10.800,00;
 - Nucleo familiare di soli ultrasessantacinquenni, con indicatore ISEE fino ad Euro 12.400,00;
 - Nucleo familiare con persona invalida al 100%, come da certificato rilasciato dalle competenti commissioni sanitari;
2. **Criteri applicativi omogenei:**
3. **Se il richiedente è persona che dichiara di non percepire alcun reddito (es. studenti) e non ha eletto la residenza nell'unità abitativa in oggetto, sarà richiesto il reddito ISEE dell'eventuale nucleo familiare d'appartenenza (cui risulta a carico a fini IRPEF). Si considera, infatti, facente parte del nucleo familiare del dichiarante anche il nucleo familiare del soggetto che ne sostiene l'onere di mantenimento.**
4. **I componenti il nucleo familiare non devono possedere, a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, altra unità immobiliare (fabbricati o terreni) oltre l'eventuale garage o posto macchina annesso, e l'unità immobiliare per la quale viene chiesta la maggior detrazione, catastalmente deve essere classificata o classificabile in una delle categorie del gruppo A, con esclusione delle categorie A/1, A/7, A/8, A/9, A/10;**
5. **La maggiore detrazione è altresì riconosciuta nel caso in cui il richiedente sia intestatario a titolo di nuda proprietà di quota parte di una sola ulteriore unità abitativa catastalmente classificata o classificabile in una delle categorie del gruppo A, con esclusione delle categorie A/1, A/7, A/8, A/9, A/10;**
6. **La certificazione attestante il reddito ISEE deve essere presentata alla Società delle Entrate Pisa S.p.A, entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento.**
7. **L'indicatore ISEE deve essere riferito alla situazione reddituale relativa all'anno precedente quello di richiesta della maggiore detrazione.**

Articolo 7 - Fabbricati soggetti a degrado fisico

1. Ai sensi dell'art.8, comma 1, D.Lgs. n.504/92, come sostituito dall'art.3, comma 55, della L. n.662/96, l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati di accertato degrado fisico ossia diroccati, pericolanti o fatiscenti oppure obsolescenti dal punto di vista funzionale o strutturale, limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni, risultanti da idonea documentazione e certificazione rilasciate dalle Autorità competenti.
2. Il degrado fisico sopravvenuto deve risultare non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Le caratteristiche di degrado fisico sopravvenuto del fabbricato, oggetto d'imposta, possono essere identificate nelle fattispecie sotto riportate:
 - **Edifici con cedimenti significativi (gravi lesioni) nel tetto o in altri elementi strutturali portanti (fondazioni, solai o murature perimetrali), tali da poter arrecare pericolo a cose o persone, con rischio di crollo totale o parziale, o in relazione ai quali sia stata emessa ordinanza del Sindaco di demolizione o di ripristino.**
3. Lo stato di degrado fisico è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del soggetto passivo d'imposta, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di provare lo stato di degrado con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con successiva verifica ed accertamento tecnico, a campione, da parte ed a carico della Società Entrate Pisa S.p.A.. Tale dichiarazione deve essere presentata entro l'anno d'imposta al quale la stessa fa riferimento.
4. Non si considerano inadatti all'uso cui sono destinati gli immobili non agibili a seguito di interventi edilizi di risanamento o ristrutturazione di durata temporanea, inferiore all'anno.
5. *Al termine dei lavori dovrà essere presentata dichiarazione, a firma di tecnico iscritto all'albo, attestante l'avvenuta chiusura dei lavori e la sopravvenuta agibilità dell'immobile.*
6. *Solo nel caso di unità abitative ubicate all'interno delle mura urbane, (come da planimetria allegata al Regolamento 2004), l'abbattimento dell'imposta permane anche per i due anni successivi alla data di chiusura dei lavori, a condizione che:*
 - il fabbricato sia adibito ad abitazione principale, nonché residenza del proprietario;

oppure

il fabbricato sia locato, con contratto regolarmente registrato, a nuclei familiari ivi residenti, dietro presentazione di apposita comunicazione, che riporti gli estremi contrattuali ed individui la persona del locatario, entro l'anno di insorgenza del rapporto contrattuale.

7. L'imposta, su cui attuare l'abbattimento, deve essere calcolata applicando l'aliquota corrispondente alla situazione possessoria di riferimento.

Articolo 8 - Unità abitative oggetto di manutenzione straordinaria

1. **L'abbattimento del 50% dell'imposta si estende alle unità abitative, purché ubicate all'interno delle mura urbane, (come da planimetria allegata al Regolamento 2004), oggetto di manutenzione straordinaria, dalla data d'inizio lavori e per tutta la durata degli stessi, fino ad un massimo di un anno, sempreché siano rispettati l'obbligo di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000 previsto per gli immobili inagibili.**
2. **Detta riduzione permane anche per i due anni successivi alla data di chiusura dei lavori, a condizione che:**
 - il fabbricato sia adibito ad abitazione principale, nonché residenza del proprietario;oppure
 - il fabbricato sia locato, con contratto regolarmente registrato, a nuclei familiari ivi residenti, dietro presentazione di apposita comunicazione, che riporti gli estremi contrattuali ed individui la persona del locatario, entro l'anno di insorgenza del rapporto contrattuale.
3. L'imposta, su cui attuare l'abbattimento, deve essere calcolata applicando l'aliquota corrispondente alla situazione possessoria di riferimento.

Articolo 9 - Aliquota ridotta per le unità abitative locate con contratto concordato

1. Alle unità abitative concesse in locazione, con contratto concordato ai sensi dell'art. 2, c. 3, L. 431/1998, a nuclei familiari, ivi residenti, si applica l'aliquota ridotta.
2. L'aliquota ridotta si applica anche alle unità abitative concesse in locazione, per le esigenze abitative degli studenti universitari, con contratto concordato, ai sensi dell'art. 5, c. 2, L. 431/1998:
 - di durata non inferiore all'anno, nel caso di unità abitative ubicate al di fuori delle mura urbane (come da planimetria allegata al Regolamento 2004);
 - di durata non inferiore ai diciotto mesi, nel caso di unità abitative ubicate entro le mura urbane (come da planimetria allegata al Regolamento 2004);
3. Gli interessati sono tenuti a presentare, entro il 31 dicembre dell'anno di stipula del contratto, apposito modello, debitamente compilato, predisposto dalla Società Entrate Pisa S.p.A., dal quale si possa evincere la regolarità formale e sostanziale del contratto. Tale modello ha validità per tutta la durata del contratto. L'aliquota ridotta si applica per tutta la durata del contratto che, nel caso di contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 431/1998 a nuclei familiari, ivi residenti, include il periodo di proroga biennale.
4. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta sono equiparati ai contratti concordati i contratti di locazione di cui alla Legge 9/2007.

Articolo 10 - Aliquota ridotta per le unità abitative locate al Comune di Pisa

1. Alle unità abitative concesse in locazione al Comune di Pisa, con contratto stipulato a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento affinché siano destinate dallo stesso ad interventi di politica abitativa, si applica l'aliquota ridotta per tutta la durata del contratto escluso l'eventuale rinnovo.

Articolo 11 - Terreni posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli

1. Sono considerati non fabbricabili, e quindi soggetti alla disciplina di cui all'art. 9 del D.Lgs. n.504/92, i terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, che esplicano la loro attività a titolo principale.
2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. a) del decreto n. 446/97 e per l'applicazione del comma 1 del presente articolo, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche che:

- a) sono iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e sono soggetti al corrispondente obbligo del pagamento dei contributi assicurativi per invalidità, vecchiaia e malattia;
- b) hanno un volume d'affari derivante dalle attività agricole superiore alla metà del reddito complessivo; il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'I.V.A. si presume pari al limite massimo, di cui all'art. 34, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- c) i soggetti interessati devono produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante il requisito di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, entro l'anno d'imposta di riferimento; la dichiarazione produce i suoi effetti anche per gli anni d'imposta successivi, qualora permangano in capo al soggetto i requisiti indicati.

Capo III

Condizioni di applicabilità dell'aliquota ordinaria

Articolo 12 - Aliquota ordinaria

1. **Agli immobili ad uso abitativo locati con contratto regolarmente registrato, a quelli concessi in comodato gratuito con contratto regolarmente registrato o la cui data certa può essere rilevata anche con l'apposizione del timbro postale sulla scrittura privata, a quelli concessi in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori, figli) o di secondo grado in linea collaterale (fratelli, sorelle), nonché ad affini di pari grado, ivi residenti, si applica l'aliquota ordinaria. Il contratto di locazione o di comodato deve avere una durata non inferiore ai 12 mesi.**
2. *L'aliquota ordinaria si applica, altresì, nel caso di fabbricato inagibile, per tutta la durata della condizione che dà diritto all'abbattimento dell'imposta.*
3. **I soggetti interessati sono invitati a produrre, entro l'anno d'imposta di riferimento, apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000. Tale dichiarazione ha validità fino a variazione.**

Capo IV

Condizioni di applicabilità dell'aliquota maggiorata

Articolo 13 - Immobili non locati

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, L. n.431/98, l'aliquota maggiorata si applica nei seguenti casi:
agli immobili ad uso abitativo a disposizione, da almeno due anni, per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, da parte dell' intestatario o dei suoi familiari;
a quelli per i quali non risulti essere stato stipulato, da almeno due anni, un contratto di locazione o di comodato gratuito, regolarmente registrato;
a quelli non concessi in uso gratuito, da almeno due anni, a parenti di primo grado in linea retta (genitori, figli) o di secondo grado in linea collaterale (fratelli, sorelle), né agli affini di pari grado, ivi residenti;

Capo V

Comunicazioni, versamenti ed obblighi accessori dei contribuenti

Articolo 14 – Comunicazione

1. *Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. I), del D.Lgs. 446/1997, allo scopo di semplificare e razionalizzare gli adempimenti ICI, per tutte le variazioni possessorie immobiliari intervenute a partire dal 1 gennaio 2006, è soppresso l'obbligo della Dichiarazione/Denuncia di variazione di cui all'art. 10, commi 4 e 5, D.Lgs.*

504/1992, ed è introdotto l'obbligo della comunicazione, che deve essere prodotta secondo le modalità ed i termini di seguito specificati;

2. La comunicazione è dovuta solo in presenza di acquisizioni o cessioni di diritti reali o di variazioni strutturali (es. fusioni, frazionamenti) aventi ad oggetto unità immobiliari oggetto dell'ICI ed, in generale, di modificazioni della soggettività passiva d'imposta;
3. La comunicazione, predisponibile anche su moduli distribuiti dal Comune o dalla Società Entrate Pisa S.p.A., non è soggetta a particolari obblighi di forma e contiene l'individuazione: dell'immobile, così come catastalmente definito, dell'acquirente o del cedente del diritto reale sugli immobili, oppure degli altri soggetti interessati dalla modificazione della soggettività passiva, in relazione all'unità immobiliare oggetto della comunicazione medesima, nonché della data d'inizio o fine della modifica della soggettività passiva;
4. La comunicazione deve essere prodotta entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento che ha dato origine al relativo obbligo.
5. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi comunicati, cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
6. La comunicazione ha una funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del Comune, per l'esercizio dell'attività di controllo sostanziale avente ad oggetto le posizioni contributive.
7. Per le variazioni possessorie immobiliari intervenute nel corso dell'anno 2005 rimane fermo l'obbligo della Dichiarazione/Denuncia di variazione a mezzo modello ministeriale;
8. La Dichiarazione comunque presentata utilizzando i moduli approvati dal Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del D.Lgs. 504/92, assolve all'obbligo di presentazione della comunicazione, purché resa entro i termini della comunicazione stessa.

Articolo 15 – Soggetti obbligati alla comunicazione

1. Sono obbligati alla presentazione della comunicazione tutti i contribuenti interessati da acquisizioni e da cessioni di diritti reali sugli immobili, nonché, in generale, da modificazioni di soggettività passiva. La comunicazione può essere resa congiuntamente da tutti i contribuenti contestatari del medesimo immobile.
2. Nel caso di immobili di cui all'articolo 1117, comma 2, del codice civile, costituiti in enti catastali autonomi, la comunicazione deve essere resa dall'amministratore di condominio, ovvero, in mancanza o quando non vi provveda, dai singoli condomini anche in rappresentanza del condominio.

Articolo 16 - Modalità di versamento

1. Il versamento può essere effettuato:
 - a) presso gli sportelli postali tramite versamento su c/c postale intestato a S.E.Pi. S.p.A.;
 - b) presso la sede di S.E.PI. S.p.a. sita in Piazza Facchini n. 16 – Pisa, a mezzo contanti, assegno circolare oppure con bancomat (escluso postamat), senza commissioni;
 - c) on-line sul sito www.poste.it, tramite Banco posta, carta di credito o carta Postepay, su c/c postale intestato a S.E.PI. S.p.A.;
 - d) tramite servizio T-SERVE, presso tutti i punti convenzionati e gli sportelli della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.a. , nonché, senza costi di commissione, presso apposito SPORTELLO ENTI della sede Centrale di quest' ultima sita in Piazza Dante n. 1 - Pisa, e la filiale di Ospedaletto, sita in Via Bracci Torsi n. 26 - Pisa;
2. Il versamento, effettuato da un contitolare anche per conto degli altri, è ammesso, purché l'imposta, relativa all'immobile in questione, risulti totalmente assolta. Al contitolare, che ha effettuato il versamento, potrà essere richiesto di rilasciare apposita dichiarazione, che consenta un'imputazione corretta del versamento effettuato.

3. In caso di versamento inferiore al dovuto, l'ufficio procederà al recupero della somma non versata nei confronti dei soggetti interessati, per l'ammontare proporzionale dell'imposta.

Articolo 17- Rateazione del pagamento dell'imposta accertata

1. Per ciò che attiene alla rateazione dei versamenti, si rinvia al Regolamento Generale delle Entrate.

Capo VI

Attività di gestione e di controllo

Articolo 18– Attività di controllo

1. L'attività di controllo del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi tributari avverrà nei modi, forme e termini stabiliti dall'art. 1, comma 161, L. n. 269/2006, che stabilisce che *"Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito atto motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni"*.

Articolo 19 - Sanzioni per omessa comunicazione

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. l), punto n. 4, D.Lgs. n. 446/97, nel caso di omissione della comunicazione, la sanzione applicabile è pari ad Euro 103,00, per ciascuna unità immobiliare non dichiarata. Detta sanzione non è riducibile ad un quarto, non essendo applicabile la definizione agevolata di cui all'art. 16, comma 3 ed art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 472/97.
2. La sanzione viene comminata mediante avviso notificato, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione.

Articolo 20- Sanzioni per omessa presentazione di dati

1. **In tutti i casi in cui, in base al presente regolamento, il contribuente sia tenuto alla presentazione o l'inoltro di dati e/o documenti utili all'esatta configurazione della relativa posizione contributiva (ad es. ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta per immobile locato con contratto concordato), la presentazione o l'inoltro degli stessi oltre il termine previsto sarà passibile di sanzione amministrativa fissa pari ad € 51,00.**

Articolo 21 - Riscossione coattiva

1. **La riscossione coattiva dell'imposta è effettuata dalla Società Entrate Pisa S.p.A.. S.p.A. con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali, particolarmente attraverso l'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14.4.1910 n. 639, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446.**

Capo VII

Procedura di rimborso

Articolo 22 - Rimborsi

1. Per ciò che concerne i rimborsi dell'Imposta, si rinvia al Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 23- Versamenti effettuati presso Comune incompetente

1. *In caso di versamenti effettuati a favore del Comune di Pisa, anziché di altro Comune, si provvederà a trasferire, all'amministrazione competente, la somma erroneamente versata.*
2. *A tal fine il contribuente è tenuto a presentare apposita istanza, con allegata dichiarazione attestante il mancato possesso, nel territorio del Comune di Pisa, di unità immobiliari o, in caso di possesso, di regolare effettuazione dei versamenti dell'imposta dovuta.*

Articolo 24 - Operazioni di compensazione

1. Per ciò che concerne le compensazioni dell'Imposta, si rinvia al Regolamento Generale delle Entrate.

Capo VIII

Aree fabbricabili

Articolo 25- Valori aree fabbricabili

1. **L'Amministrazione individua i valori minimi delle aree, cui il Regolamento Urbanistico vigente assegna destinazione edificatoria; tali valori vengono individuati da apposita Commissione Tecnica e recepiti da atto di Giunta Comunale.**
2. **I valori stabiliti hanno validità anche per l'anno successivo, qualora non si deliberi diversamente, entro la data di scadenza del versamento in acconto.**

Capo IX

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 26- Contratto concordato e locazione abitativa al Comune di Pisa

1. **Nel caso in cui sussista un contratto concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, o dell'art. 5, comma 2, di durata non inferiore all'anno, ex L. 431/1998, in relazione al quale sia stata presentata comunicazione, ai fini dell'esenzione, sotto la vigenza del Regolamento per la gestione dell'imposta per l'anno 2002 e 2003, detta esenzione si protrarrà fino alla scadenza del contratto stesso, escluso l'eventuale rinnovo.**
2. **La cessazione del rapporto contrattuale comporta l'obbligo di presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, entro l'anno di riferimento.**
3. **In relazione alle unità immobiliari concesse in locazione al Comune di Pisa in vigenza dell'aliquota dello zero per mille, il trattamento ai fini ICI continua ad essere quello applicato**

nell'anno di stipula del contratto di locazione per la durata del medesimo escluso l'eventuale rinnovo.

Articolo 27- Condivisione dati e informazioni

1. Gli uffici comunali, che detengono dati ed informazioni che possono essere utili alla individuazione degli oggetti o dei soggetti passivi dell'imposta, sono tenuti a comunicarli alla Società Entrate Pisa S.p.A. nei tempi e modi previsti da specifici atti regolamentari, disciplinanti l'oggetto e le modalità di condivisione dei flussi informativi, di cui all'art. 12 del Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 28– Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente, nonché al Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Pisa.

Articolo 29 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Allegato n. 1**Aliquote e detrazioni**

<i>Aliquota</i>	<i>Fattispecie</i>	<i>Riferimento</i>
6 per mille	Aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo ICI	Art. 8 D.Lgs. 504/1992
7 per mille	Aliquota ordinaria	Art. 12 Regolamento
9 per mille	Aliquota maggiorata per immobili non locati	Art. 13 Regolamento
2 per mille	Aliquota ridotta	Artt. 9, 10 Regolamento

<i>Detrazione (€)</i>	<i>Fattispecie</i>	<i>Riferimento</i>
103,29	Detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo ICI	Art. 8 D.Lgs. 504/1992
258,23	Maggiore detrazione d'imposta	Art. 6 Regolamento